Il nuovo modello IVA TR: richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito trimestrale

di Maria Benedetto

L'agenzia delle Entrate con provvedimento del 20 marzo 2012 ha approvato il Modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale per un'eccedenza di imposta detraibile superiore ad euro 2.582,28.

Riferimenti
- D.P.R. 14 ottobre 1999 n. 542, art. 8
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 e 38-bis
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 settembre 2011, n. 96/E

Con un **provvedimento del 20 marzo 2012** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo **modello IVA TR** che dovrà essere utilizzato a partire dal prossimo mese di aprile per chiedere al Fisco il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA maturato nel primo trimestre 2012.
La struttura del nuovo modello è sostanzialmente la stessa della precedente, le modifiche recepiscono una serie di recenti novità, riconducibili al regime di contabilità presso terzi, alle nuove disposizioni previste dall'introduzione della Legge Comunitaria 2010, nonché al nuovo regime di 5.000 euro previsto per la compensazione del credito annuale o infrannuale.
La richiesta di rimborso o compensazione del credito dovrà, quindi, essere fatta presentando il modello IVA TR **esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** tenendo presente che, se il termine cade di sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Soggetti interessati e requisiti

Affinché il contribuente possa utilizzare il modello IVA TR per chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA maturato deve essere di importo **superiore a € 2.585,28**.

Il contribuente, inoltre, deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 30-bis e 38 del D.P.R. n. 633/72 come di seguito elencati:

- effettuazione di **operazioni attive con aliquota media**, maggiorata del 10%, **inferiore all'aliquota media sugli acquisti e importazioni** con esclusione degli acquisti e delle cessioni dei beni ammortizzabili;
- effettuazione di **operazioni non imponibili** (ex artt. 8, 8 bis, 9, 71, 72, D.P.R. 633/72 e artt. 41 e 58 , D.L. n. 331//1993) per un ammontare **superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- **acquisto e importazione di beni ammortizzabili** per un ammontare **superiore ai 2/3 del totale** degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;
- **Soggetti non residenti identificati** direttamente in Italia ex art. 35-ter DPR 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati.

A partire dal primo trimestre 2012, è previsto **un'ulteriore presupposto** in presenza del quale è possibile richiedere il compenso e/o la compensazione del credito IVA infrannuale. Difatti, la legge 15 dicembre 2011 n. 217 (c.d. Legge comunitaria 2010) ha integrato l'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo tale possibilità anche nel caso in cui:

- siano state effettuate **operazioni fuori campo IVA** nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo **superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate**. Tali operazioni devono essere costituite da prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, nonché prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis) del DPR 633/1972.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il rimborso o la compensazione possono avere ad oggetto solo il credito maturato nel trimestre e non può comprendere l'eventuale credito del trimestre precedente.

Modalità e termine di presentazione

Il nuovo modello IVA TR sostituisce il precedente, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009.

La richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale va effettuate presentando il modello IVA TR esclusivamente in **via telematica direttamente dal contribuente o per mezzo di un intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. **322 entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** tenendo presente che, se il termine cade di sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale.

Scadenze per la presentazione del modello IVA TR

Modalità di presentazione	Periodo	Termine
Via telematica	I trimestre 2012	30 aprile 2012
	II trimestre 2012	31 luglio 2012
	III trimestre 2012	30 ottobre 2012

Nel caso di applicazione del regime IVA di gruppo,la richiesta di compensazione/rimborso del credito IVA infrannuale di gruppo deve essere presentata dalla società controllante, che è l'unico soggetto legittimato all'utilizzo delle eccedenze del gruppo. La richiesta va inviata, così come per la generalità dei soggetti, sempre in via telematica ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. In questo caso va però compilato il quadro TE, e va allegato un modulo (composto dai quadri TA, TB, TC e TD) per ognuna delle società da cui deriva il credito chiesto a compensazione/rimborso.

Una volta trasmesso il modello IVA TR, il credito infrannuale può prendere due strade diverse: quella della **compensazione** e/o quella del **rimborso**.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Utilizzo in compensazione

Il modello IVA TR recepisce le novità introdotte dal Decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012), nonché del Provvedimento del Direttore di Agenzia del 16 marzo 2012. In particolare, i recenti interventi normativi, nonché il documento di prassi dell'Agenzia, hanno chiarito che a decorrere dal **1° aprile 2012**, **la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Pertanto, nel caso di utilizzo in compensazione bisogna fare **due ipotesi**:
● la quota in compensazione è uguale o inferiore a 5.000 euro;
● la quota in compensazione è superiore a 5.000 euro.

Quota in compensazione uguale o inferiore a 5.000 euro
In questo caso il credito (o la quota in compensazione fino a quest'importo) può essere utilizzata anche il giorno dopo la trasmissione del modello IVA TR (o del quadro TE per le procedure di gruppo) e senza l'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. L'utilizzo avverrà in F24 esponendo, nella colonna «importi a credito» i **codici 6036**, **6037** e **6038**, a seconda che si tratti del primo, del secondo o del terzo trimestre.

Quota in compensazione superiore a 5.000 euro
In quest'ipotesi il credito (o comunque nel momento in cui si utilizza il credito per un importo maggiore di 5.000 euro) può essere compensato **a partire dal giorno 16 del mese successivo** a quello di trasmissione del modello IVA TR. È inoltre obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Richiesta di rimborso

Mentre nel caso della quota del credito in compensazione, l'utilizzo è per così dire «automatico», diversa è la questione per la quota chiesta a rimborso. In questo caso, infatti, il richiedente dovrà attendere l'inizio dell'istruttoria della pratica da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. In linea generale, vi sarà quindi dapprima la richiesta di documentazione da parte del predetto Ufficio e successivamente la richiesta della **specifica garanzia**, sempreché non sussistano

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

delle ipotesi di esonero, come quella relativa ai **contribuenti «virtuosi»**, che va richiesta nel modello IVA TR (da indicare nella **Sezione 3** del **quadro TD**).
È comunque da tenere presente che l'Agenzia delle Entrate può avvalersi di tutti gli strumenti già utilizzati per quello che riguarda le richieste di rimborso annuale. Può quindi essere effettuata, ad esempio, la c.d.«verifica di esistenza» ed essere utilizzato, se del caso, lo strumento del «fermo amministrativo».

Le novità del modello IVA TR

La struttura del nuovo modello è sostanzialmente la stessa della precedente, le modifiche recepiscono una serie di recenti novità, riconducibili al regime di contabilità presso terzi, alle nuove disposizioni previste dall'introduzione della Legge Comunitaria 2010, che sono entrate in vigore dallo scorso 17 marzo 2012 e dal nuovo limite di 5.000 euro previsto per la compensazione del credito annuale e infrannuale.
Modifiche per la nuova aliquota del 21%. La Legge 14 settembre 2011 n. 148 ha introdotto la nuova aliquota IVA del 21%.
Nel modello nei quadri TA e TB i righi riservati, rispettivamente all'esposizione delle operazioni attive con applicazione dell'aliquota del 20% (TA11) e all'esposizione degli acquisti e delle importazioni con aliquota al 20% (TB11), sono stati modificati per tenere conto della nuova aliquota del 21%, che dal 17 settembre 2011, costituisce l'aliquota Iva ordinaria.
Eccedenza rimborsabile. Ai fini della determinazione dell'eccedenza rimborsabile riferita al trimestre, oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/72, si deve fare riferimento alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e all'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo.
Società controllante di un gruppo Iva. Nel quadro TE del modello, riservato all'ente o società controllante di un gruppo Iva, sono stati eliminati i righi previsti per l'esposizione dei crediti relativi a periodi precedenti e trasferiti al gruppo dalle controllate nel primo anno di partecipazione alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.
Operazioni non soggette. Nel quadro TD è stato previsto il nuovo presupposto "operazioni non soggette" riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti dei soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, determinate prestazioni di servizi per le quali non sussiste il requisito territoriale (lavorazioni relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19 comma 3, lettera a-bis). Per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per il rimborso, è stato dedicato un nuovo rigo (TD5) riferito all'effettuazione di operazioni "non soggette".

La struttura del modello

Il modello IVA TR è costituito da:

- **Frontespizio**,composto di due facciate, in cui vanno indicati i dati identificativi del contribuente, il trimestre di riferimento in cui è maturata l'eccedenza di imposta detraibile che si vuole chiedere a rimborso/compensazione, il dichiarante se diverso dal contribuente, e dove deve essere apposta la sottoscrizione e i dati del soggetto incaricato alla presentazione del modello;
- **Modulo**, composto dai seguenti quadri:
  - **Quadro TA**: operazioni attive, in vengono indicate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero in quello dei corrispettivi per il trimestre di riferimento;
  - **Quadro TB**: operazioni passive, in cui vengono indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento;
  - **Quadro TC**: determinazione del credito;
  - **Quadro TD:** composto da 4 sezioni (Sez. 1 sussistenza dei presupposti; Sez. 2 rimborso/compensazione; Sez. 3 contribuenti virtuosi; Sez. 4 ente o società partecipante all'IVA di gruppo);
- **Prospetto riepilogativo**, composto dal quadro TE, riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il Frontespizio

Nel frontespizio occorre indicare, oltre ai dati identificativi del contribuente, il numero di partita IVA nonché il codice attività, facendo attenzione, per i soggetti operanti in più settori, ad indicare il codice relativo all'attività "prevalente", risultante dal maggior volume di affari realizzato.

Oltre a tali dati, bisognerà compilare il riquadro riservato all'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario abilitato, nonché la sussistenza eventuali di "casi particolari di compilazione" (ad esempio, la sussistenza di regimi particolari).

- Indicazione del codice relativo all'ufficio competente alla ricezione dell'istanza, desumibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate (**1**)
- Indicazione del trimestre nel quale è maturato il credito IVA di cui si chiede il rimborso o la compensazione (**2**).

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Quadri TA e TB

Nel **quadro TA** sono riportate le **operazioni attive** annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi per il trimestre di riferimento (nei righi da TA1 a TA11), mentre nel **quadro TB s**ono riportate le **operazioni passive** riferite al trimestre oggetto di richiesta di rimborso/compensazione (righi da TB1 a TB11).

Entrambi i quadri recepiscono la novità dovuta all'applicazione della nuova aliquota ordinaria dell'IVA (21%), per cui in corrispondenza, rispettivamente, dei righi TA11 e TB11 dovranno essere indicate le operazioni imponibili cui è stata applicata l'aliquota ordinaria del 21%.

Il quadro TA

QUADRO TA
OPERAZIONI ATTIVE

		1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
TA1			2	
TA2			4	
TA3			7	
TA4			7,3	
TA5	Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione		7,5	
TA6			8,3	
TA7			8,5	
TA8			8,8	
TA9			10	
TA10		17.200,00	12,3	3.612,00
TA11			21	

Il quadro TB

QUADRO TB
OPERAZIONI PASSIVE

		1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
TB1			2	
TB2			4	
TB3			7	
TB4			7,3	
TB5	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione		7,5	
TB6			8,3	
TB7			8,5	
TB8			8,8	
TB9			10	
TB10		35.000,00	21	7.350,00
TB11				

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il Quadro TD

Il quadro TD è costituito da 4 sezioni destinate all'indicazione di specifiche informazioni:

– **Sezione 1**: la prima sezione è utilizzata per l'indicazione dei **presupposti** richiesti dall'art. 30, terzo comma;

– **Sezione 2**: la seconda sezione indica l'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione;

– **Sezione 3**: la terza sezione riguarda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall'art. 38-bis, settimo comma, resa dai c.d. contribuenti virtuosi per l'esonero dalle garanzie;

– **Sezione 4**: la quarta sezione è riservata agli enti o società partecipanti all'IVA di gruppo.

Sezione 1

Il nuovo modello IV TR apporta delle novità alla prima sezione di tale quadro. Difatti, in tale sezione, il dichiarante è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 30, c. 3 del D.P.R. n. 600/1973 per poter richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione dell'IVA infrannuale.

In linea con l'integrazione dell'art. 38 bis del D.P.R. n. 600/1973 operata dalla Legge comunitaria 2010 (Legge 15 dicembre 2011 n. 217) che ha previsto un ulteriore presupposto per poter richiedere il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale, è stato inserito il rigo **TD5,** riservato all'indicazione delle "**operazioni non soggette**". In pratica, la compilazione di tale rigo è riservata ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, determinate prestazioni di servizi per le quali non sussiste il requisito territoriale. Tale ipotesi di rimborso trova applicazione con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012.

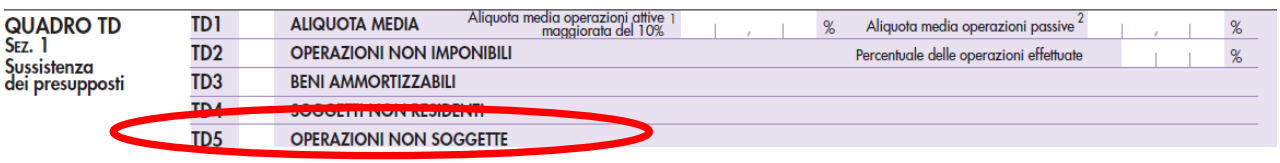

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Sezione 2

Il **rigo TD7**, destinato all'indicazione dell'ammontare del credito IVA da utilizzare in compensazione, recepisce le **modifiche apportate all'art. 17, D. Lgs. n. 241/97 ad opera dell'art. 8, commi da 18 a 20, D.L. n. 16/2012** (c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali") che prevede la riduzione da € 10.000 **a € 5.000** del limite relativo al credito IVA che richiede la preventiva presentazione dell'istanza per l'utilizzo dello stesso in compensazione c.d. "orizzontale" .

Sezione 3

L'art. 38-bis, settimo comma, prevede l'esonero dalla prestazione delle prescritte garanzie nelle ipotesi di rimborso di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), b) e d), per quei soggetti cosiddetti "virtuosi", che soddisfano cioè determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente elencate. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista alla lett. c) del settimo comma dell'art. 38-bis resa, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante sottoscrizione della sezione 3.

Sezione 4

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente nelle ipotesi di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, indicando il numero di partita IVA dell'ente o società partecipante all'IVA di gruppo cui il modulo si riferisce.

Quadro TE

La compilazione del **quadro TE** interessa esclusivamente i soggetti che partecipano alla **liquidazione IVA di gruppo** ex art. 73, DPR n. 633/72. Nel quadro TE del nuovo modello, riservato all'ente o società controllante di un gruppo Iva, sono stati eliminati i righi previsti per l'esposizione dei **crediti relativi a periodi precedenti** e **trasferiti al gruppo dalle controllate nel primo anno di partecipazione alla procedura** di liquidazione dell'Iva di gruppo.

4 aprile 2012 Maria Benedetto

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente